



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 3572/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 3572/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 685/2022 - Contratto di sponsorizzazione sportiva e vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. *Parte_2*, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Di Lorenzo, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Casoria (NA), via Principe di Piemonte n. 57.

OPPONENTE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. *CP_2* [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Ramelli e Andrea Mirto, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Capua (CE), via Martiri di Nassirya n. 78.

OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 9 febbraio 2022, la società *Controparte_1* teneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il decreto ingiuntivo n. 685/2022, notificato in data 21 marzo 2022, con il quale veniva ingiunto alla *Parte_1* il pagamento della somma di € 48.800,00, oltre interessi legali e spese di procedura, ponendo a fondamento della domanda quattro fatture relative ai mesi di ottobre 2021 (fattura n. 29 del 05.10.2021), novembre 2021 (fattura n. 40 del 03.11.2021), dicembre 2021 (fattura n. 52 dell'11.12.2021) e gennaio 2022 (fattura n. 6 del 24.01.2022), derivanti da contratto di sponsorizzazione sportiva stipulato in data 16 luglio 2021.

Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2022, **Parte_1** proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo:

In via pregiudiziale: l'improponibilità/improcedibilità del procedimento monitorio per la presenza di clausola compromissoria (art. 10 del contratto) che prevede il deferimento ad arbitrato irrituale di ogni controversia inerente all'interpretazione e l'esecuzione del contratto, fatta eccezione per le obbligazioni di cui all'art. 7 (relativo al compenso);

In via principale: l'insufficienza della prova del credito, rilevando che le fatture commerciali, in sede di opposizione, non costituiscono prova del credito;

l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., deducendo gravi inadempienze della [...] **CP_1**

rispetto agli obblighi contrattuali previsti dagli artt. 3 e 4 del contratto;

In via riconvenzionale:

la risoluzione del contratto per inadempimento della **Controparte_1** la condanna della stessa alla restituzione della somma di € 36.600,00 (corrispondente a tre mensilità già pagate); il risarcimento del danno quantificato in € 25.000,00.

Si costituiva la **Controparte_1** contestando le domande, eccezioni e deduzioni della controparte, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale: la condanna al pagamento dell'intero importo contrattuale pari a € 91.500,00 (somma comprensiva dell'importo ingiunto di € 48.800,00); il risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00; la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

All'udienza del 5 dicembre 2022, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.

All'esito dell'istruttoria, documentale e testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/02/2026.

Con decreto n. 48/2026 del 03.02.2026, il presente giudizio veniva assegnato a codesto Giudice, per il raggiungimento dell'obiettivo PNRR, a seguito dell'udienza cartolare del 09.04.2026, sulla base delle note di trattazione scritta, decideva la causa mediante deposito della motivazione.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla **Pt_1** circa l'improponibilità/improcedibilità del procedimento monitorio per la presenza di clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 del contratto di sponsorizzazione.

L'art. 10 del contratto, rubricato "clausola compromissoria", così dispone: *"Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'articolo 7, ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri"*.

L'art. 7 del contratto, a sua volta, disciplina il "Compenso" e stabilisce che *"A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà al Club la somma di euro 100.000,00 + IVA al 22%, per una somma totale di euro 122.000,00 che sarà versata in 10 soluzioni di pari importo a euro 12.200,00 cadauna"*, indicando le scadenze di pagamento.

L'interpretazione della clausola compromissoria deve essere condotta applicando i criteri ermeneutici ordinari dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., avendo riguardo alla comune intenzione delle parti e al senso letterale delle espressioni utilizzate, secondo quanto prescritto dall'art. 808-quater c.p.c., il quale stabilisce che *"Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste alcun dubbio interpretativo. La clausola compromissoria prevede espressamente ed inequivocabilmente l'esclusione delle *"obbligazioni di cui all'articolo 7"* dall'ambito di applicazione della devoluzione arbitrale.

Come correttamente evidenziato dalla Controparte_1 l'art. 7 del contratto disciplina esclusivamente l'obbligazione pecuniaria dello sponsor relativa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni promo pubblicitarie, indicando l'importo complessivo e le modalità di versamento rateale. Si tratta di una previsione chiara e priva di ambiguità interpretative: stabilisce il compenso ("euro 122.000,00"), ne determina il quantum, ne individua le modalità di pagamento ("in 10 soluzioni") e ne indica le scadenze.

La domanda di pagamento azionata dalla Controparte_1 in sede monitoria ha ad oggetto proprio il mancato pagamento di quattro rate mensili del corrispettivo previsto dall'art. 7 del contratto. Tale pretesa attiene, dunque, direttamente ed esclusivamente all'obbligazione pecuniaria espressamente esclusa dall'ambito della clausola compromissoria.

L'interpretazione sostenuta dalla Pt_1, secondo cui anche l'esecuzione dell'art. 7 rientrerebbe nella clausola compromissoria in quanto richiamerebbe implicitamente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, non può essere condivisa. Essa, infatti, svuoterebbe di significato l'espressa eccezione contenuta nella clausola arbitrale, rendendo incomprensibile la ratio della previsione *"ad eccezione delle obbligazioni di cui all'articolo 7"*.

L'interpretazione della clausola deve essere condotta secondo il principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., dando effettività alla volontà inequivocamente espressa dalle parti di sottrarre alla devoluzione arbitrale le controversie concernenti l'obbligazione di pagamento del corrispettivo. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione di clausole compromissorie, quando le parti hanno espressamente escluso determinate materie dalla

competenza arbitrale, tale esclusione va rispettata e non può essere elusa mediante interpretazioni estensive che svuoterebbero di significato la volontà negoziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 12895 del 23 maggio 2017).

Del resto, come rilevato dalla *Controparte_1* la clausola de qua è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., come risulta dall'ultimo capoverso a pagina 8 del contratto, ove si legge: *Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti codice civile si dichiara che sono oggetto di specifica trattazione e approvazione espressa le clausole contraddistinte agli articoli... 10 (clausola compromissoria)*". Tale specifica approvazione dimostra la piena consapevolezza delle parti in ordine al contenuto e alla portata della clausola arbitrale, ivi compresa l'esclusione delle obbligazioni di cui all'art. 7.

Ne consegue che la presente controversia, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo contrattuale previsto dall'art. 7, non rientra nella competenza arbitrale ma nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'eccezione preliminare di improponibilità/improcedibilità del procedimento monitorio per clausola compromissoria deve, pertanto, essere rigettata.

Passando all'esame del merito della controversia, occorre preliminarmente valutare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla *Pt_1* ai sensi dell'art. 1460 c.c.

Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di inadempimento, nei contratti a prestazioni corrispettive, funziona quale fatto impeditivo della pretesa di pagamento avanzata dal creditore e non è subordinata alla presenza dei medesimi presupposti richiesti per la risoluzione contrattuale. In particolare, la gravità dell'inadempimento costituisce requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione di inadempimento non estingue il contratto e può essere opposta anche in caso di inesatto adempimento, senza che sia necessaria la sussistenza del requisito della gravità (Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza n. 13018 del 26 aprile 2022).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore opponente solleva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli processuali risultano invertiti: il debitore eccipiente si limita ad allegare l'altrui inadempimento, mentre grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento ovvero la non ancora avvenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 34711 del 27 dicembre 2024).

Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare che la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente

paventato dalla parte che propone l'eccezione (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4134 del 18 febbraio 2025).

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che:

Il contratto di sponsorizzazione stipulato in data 16 luglio 2021 prevedeva, quale obbligazione principale della *Controparte_1* (sponsee), la concessione alla *Pt_1* (sponsor) della qualifica di "Main Sponsor" per la stagione sportiva 2021/2022, con conseguente denominazione ufficiale della squadra come "*Parte_3*";

Le obbligazioni dello sponsee erano specificamente indicate negli artt. 3 e 4 del contratto, che prevedevano: Art. 3 ("Oggetto del contratto"): apposizione del marchio all'interno del palazzetto sede delle gare sportive; Art. 4 ("Obblighi del Club"): apposizione del marchio sul kit di riscaldamento, sulla divisa da gara, sulle borse; apposizione del marchio sul backdrop ufficiale interviste, sulla pagina ufficiale del club, sul materiale di comunicazione; apposizione del marchio durante allenamenti e gare; apposizione del marchio sulla carta intestata e nelle attività di comunicazione; lettura di comunicazioni dello sponsor attraverso lo speaker ufficiale.

La *Pt_1* ha pagato esclusivamente le prime due mensilità (relative ad agosto e settembre 2021) per un totale di euro 30.500,00, sospendendo i pagamenti a partire da ottobre 2021 senza alcun preavviso o formale contestazione.

Il contratto non è mai stato formalmente risolto o contestato dalla *Pt_1* fino alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Il contratto di sponsorizzazione sportiva è un contratto atipico a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (sponsee) si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), divulgandone l'immagine o il marchio presso il pubblico.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l'obbligazione dello sponsee è un'obbligazione di mezzi e non di risultato: questi è tenuto a fornire le prestazioni previste nel contratto senza garantire il ritorno pubblicitario voluto dallo sponsor. Il soggetto sponsorizzato è tenuto a predisporre tutti gli strumenti necessari ed idonei, in base alla miglior scienza e tecnica, al fine dell'adempimento della propria obbligazione, ma non è responsabile del conseguimento del risultato auspicato dallo sponsor ovvero del previsto ritorno pubblicitario e commerciale (Tribunale civile di Firenze, sentenza n. 3400 del 30 ottobre 2024; Tribunale civile di Messina, sentenza n. 1245 del 24 giugno 2025; Tribunale civile di Belluno, sentenza n. 97 del 27 maggio 2025).

In linea di principio, è pertanto da ritenere che qualora l'operazione sponsorizzata si sia rivelata non rispondente alle aspettative dello sponsor, ciò non comporta la risoluzione del rapporto e neppure l'obbligo per lo sponsee di risarcire alcun danno.

Il parametro di valutazione della condotta dello sponsorizzato è esclusivamente quello della diligenza del buon padre di famiglia, ovvero quella qualificata di colui che esercita attività professionale secondo la previsione di cui all'art. 1176 c.c., non avendo alcun rilievo il fatto che non vi sia stato un ritorno di immagine giudicato insufficiente da parte dello sponsor, quando le prestazioni pattuite siano state regolarmente eseguite con la diligenza richiesta.

All'esito dell'istruttoria svolta, in particolare dall'escussione dei testi, è emerso quanto segue:

Il teste della **Pt_1**, **Testimone_1** (figlio del legale rappresentante della **Pt_1** e già dipendente della società fino a circa due anni prima della deposizione) ha confermato le doglianze dell'opponente, dichiarando: mancanza di adesivi a centrocampo e di striscioni sulle pareti del palazzetto; svolgimento delle gare ad Aversa e Marigliano, con presenza dei marchi delle squadre locali anziché di quello della **Pt_1**; assenza del marchio nel campo di allenamento (Isis Novelli di **CP_1**), dove erano presenti marchi di precedenti sponsor; assenza del marchio sui capi di abbigliamento del settore giovanile; un solo comunicato stampa nella fase di presentazione della squadra.

Il teste della **CP_1** **Testimone_2** (atleta della squadra) ha dichiarato:

la squadra si chiamava ufficialmente "**Parte_3**" per tutta la stagione; il logo era presente su tutti i completini gara (tre completini: bianco, nero, arancione), sulla felpa della tuta, sulla maglia da riscaldamento, sulle borse degli atleti; i cartelloni pubblicitari a bordo campo venivano montati e smontati ad ogni partita casalinga; lo speaker annunciava il nome dello sponsor prima di ogni partita; le partite si svolgevano al Palanapolitano di Marigliano (campo ufficiale) e in alcune occasioni al PalaJacazzi di Aversa; gli allenamenti avvenivano a porte chiuse alla palestra Isis Novelli di **CP_1**; vi sono stati ritardi nel pagamento degli stipendi degli atleti a causa del mancato pagamento dello sponsor.

Il teste **Testimone_3** (dirigente volontario della società) ha dichiarato: la squadra era ufficialmente denominata **Parte_3**; il logo era presente su tutto l'abbigliamento (tre completini gara, felpa della tuta, borse, zaini); i cartelloni pubblicitari a bordo campo venivano montati in tutte le partite casalinghe; lo speaker pronunciava sempre il nome del main sponsor; venivano pubblicate locandine digitali e cartacee con il logo dello sponsor; le partite venivano trasmesse in diretta streaming; il campo ufficiale era il Palanapolitano di Marigliano, indicato all'iscrizione al campionato; qualche partita si è svolta al PalaJacazzi di Aversa per indisponibilità del palazzetto di Marigliano; gli allenamenti avvenivano a porte chiuse alla palestra Isis Novelli di **CP_1**

La **Controparte_1** ha inoltre prodotto abbondante documentazione fotografica (allegati 8 e 9) che dimostra l'effettiva apposizione del marchio **Pt_1** su: abbigliamento di gara

(maglie, pantaloncini), kit di riscaldamento, borse, cartelloni pubblicitari a bordo campo, nonché la diffusione di locandine e post sui social media con il logo dello sponsor.

Alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, ritiene questo Giudice che le doglianze sollevate dalla *Pt_1* in ordine all'inadempimento della *Controparte_1* siano in parte infondate e in parte non qualificabili come inadempimenti rilevanti ai fini dell'eccezione ex art. 1460 c.c.

È pacifico ed emerge con certezza dalle prove testimoniali e documentali che: la squadra era ufficialmente denominata *Parte_3* per l'intera stagione sportiva 2021/2022; il marchio *Pt_1* era presente su tutti i capi di abbigliamento della prima squadra: maglie da gara (tre completini), kit di riscaldamento, tute, borse e zaini; tale apposizione era visibile in tutte le partite, sia casalinghe che in trasferta, e nelle dirette streaming trasmesse sul canale Lega Pallavolo. Tali circostanze integrano un esatto adempimento delle obbligazioni principali previste dagli artt. 3 e 4 del contratto.

È emerso dalle deposizioni testimoniali che i cartelloni pubblicitari con il marchio *Pt_1* venivano regolarmente montati a bordo campo in tutte le partite casalinghe e successivamente smontati al termine delle stesse. Tale modalità operativa è conforme alla prassi degli eventi sportivi, ove la cartellonistica viene installata in occasione di ciascuna gara e rimossa al termine.

La *Pt_1* contesta che le gare "casalinghe" della squadra non si sono svolte a *CP_1* ma presso i palazzetti di Marigliano (Palanapolitano) e Aversa (PalaJacazzi).

Al riguardo, occorre rilevare che il contratto non specifica quale debba essere il luogo di svolgimento delle gare. L'art. 3 fa generico riferimento al "palazzetto sede delle gare sportive" senza indicare una specifica località o struttura.

Dalle deposizioni testimoniali è, altresì, emerso che il campo ufficiale indicato all'iscrizione al campionato, come richiesto dal Regolamento Lega Pallavolo serie A3, era il *Parte_4* [...] ; la maggior parte delle gare casalinghe si è svolta a Marigliano; solo alcune gare si sono svolte al PalaJacazzi di Aversa per indisponibilità del palazzetto di Marigliano; è prassi comune nel campionato di pallavolo che le squadre richiedano, previa autorizzazione della Lega, lo spostamento di gare presso strutture diverse per indisponibilità del palazzetto indicato; in tutte le gare, sia a Marigliano che ad Aversa, veniva montata la cartellonistica pubblicitaria con il marchio *Pt_1* .

Trattandosi di una società di trasporti su scala nazionale, non può ritenersi che lo svolgimento delle gare in comuni limitrofi (Marigliano e Aversa distano rispettivamente circa 40 km e 15 km da *CP_1*) abbia comportato un pregiudizio significativo al ritorno pubblicitario. Anzi, come

correttamente evidenziato dalla *Controparte_1* l'utilizzo di due diversi palazzetti ha potenzialmente ampliato la visibilità del marchio presso il pubblico di due diverse località.

In ogni caso, la mancata specificazione nel contratto del luogo di svolgimento delle gare impedisce di qualificare come inadempimento contrattuale la circostanza che le gare si siano svolte in località diverse da *CP_1* trattandosi di una decisione organizzativa rimessa alla discrezionalità della società sportiva e vincolata alle disponibilità delle strutture omologate dalla Lega.

La DIST&LOG richiama una "brochure informativa" (allegato 2 di parte opponente) che conterrebbe obbligazioni più dettagliate rispetto a quelle previste nel contratto scritto (adesivi a centrocampo, striscioni sulle pareti del palazzetto, logo sul campo di allenamento).

Al riguardo, ritiene questo Giudice che la brochure, avendo natura meramente illustrativa e promozionale, non possa integrare o modificare il contenuto degli obblighi contrattuali espressamente previsti nel contratto sottoscritto dalle parti. Le obbligazioni vincolanti per le parti sono esclusivamente quelle indicate negli artt. 3 e 4 del contratto di sponsorizzazione del 16 luglio 2021.

La *Pt_1* lamenta che il marchio non era presente sull'abbigliamento del settore giovanile.

Al riguardo, l'art. 4 del contratto fa generico riferimento agli "atleti" senza specificare se tale termine comprenda anche il settore giovanile. In assenza di una specifica pattuizione contrattuale in tal senso, non può ritenersi che l'assenza del marchio sull'abbigliamento del settore giovanile integri un inadempimento contrattuale, essendo pacifico che il marchio era presente sull'abbigliamento della prima squadra che partecipava al campionato di serie A3.

Dalle deposizioni testimoniali è emerso che il campo di allenamento era situato presso la palestra dell'Isis Novelli di *CP_1* e che gli allenamenti avvenivano a porte chiuse, con accesso consentito solo a dirigenti e collaboratori della società, e non al pubblico.

L'assenza di cartellonistica pubblicitaria presso un luogo chiuso al pubblico, non sede di gare ufficiali ma di soli allenamenti, non può essere qualificata come inadempimento rilevante ai fini dell'eccezione ex art. 1460 c.c., avuto riguardo alla funzione pubblicitaria del contratto di sponsorizzazione, che si realizza principalmente in occasione degli eventi sportivi aperti al pubblico e trasmessi in diretta streaming.

La *Pt_1* lamenta la scarsa attività di comunicazione e la mancata lettura di comunicati da parte dello speaker.

Al riguardo, dalle deposizioni testimoniali è emerso che:

lo speaker annunciava il nome del main sponsor prima di ogni partita, come previsto dal Regolamento Lega;

venivano pubblicate locandine (sia digitali che cartacee) e post sui social media con il logo dello sponsor;

vi è stato un comunicato stampa di presentazione della squadra con annuncio del main sponsor.

L'art. 4 del contratto prevede genericamente la "lettura di comunicazioni dello sponsor attraverso lo speaker ufficiale" senza specificare la frequenza o il contenuto di tali comunicazioni. L'annuncio del nome del main sponsor prima di ogni partita, come emerso dalle deposizioni testimoniali, appare conforme a tale obbligo contrattuale.

Quanto alla mancata distribuzione di materiale promozionale agli spettatori e alla mancata organizzazione di stand ed eventi, tali attività non risultano specificamente previste dal contratto sottoscritto tra le parti.

La *Pt_1* deduce che la *Controparte_1* con comunicato pubblicato sulla pagina Facebook in data 9 febbraio 2022, ha dichiarato "definitivamente interrotto il rapporto con il main sponsor *Pt_1*", sostenendo che tale comunicato integri una risoluzione unilaterale del contratto da parte dello sponsee.

Al riguardo, ritiene questo Giudice che:

Il comunicato è stato pubblicato dopo cinque mesi di mancato pagamento delle rate da parte della *Pt_1* (da ottobre 2021 a febbraio 2022), durante i quali la società sponsor non ha fornito alcuna spiegazione né risposto ai solleciti scritti (PEC del 30 dicembre 2021 e diffida del 9 febbraio 2022);

Il comunicato è meramente informativo e non costituisce un atto formale di risoluzione contrattuale, mancando qualsiasi riferimento alle norme sulla risoluzione per inadempimento o agli effetti giuridici dell'interruzione del rapporto;

Il comunicato si è reso necessario per informare atleti, staff e pubblico dell'interruzione di fatto dei rapporti derivante dal mancato pagamento dello sponsor, che aveva già determinato difficoltà economiche per la società sportiva;

La *Pt_1*, pur avendo ricevuto due solleciti scritti (PEC del 30 dicembre 2021 e diffida del 9 febbraio 2022), non ha mai risposto né fornito alcuna spiegazione per il mancato pagamento, né ha contestato formalmente alcun inadempimento della *Controparte_1* fino alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice che:

Le obbligazioni principali previste dal contratto di sponsorizzazione (denominazione della squadra come *Parte_3*, apposizione del marchio sull'abbigliamento di gara, cartellonistica a bordo campo, annunci dello speaker, pubblicazioni su social media) sono state

regolarmente adempiute dalla *Controparte_1* come dimostrato dalle prove testimoniali e dalla documentazione fotografica prodotta;

Le presunte inadempienze dedotte dalla *Pt_1* attengono in parte a obbligazioni non specificamente previste dal contratto scritto (adesivi a centrocampo, striscioni sulle pareti, marchio su abbigliamento settore giovanile) e in parte a circostanze non qualificabili come inadempimenti (luogo di svolgimento delle gare, assenza di marchio nel campo di allenamento chiuso al pubblico); Trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, lo sponsee ha assolto ai propri obblighi contrattuali predisponendo tutti gli strumenti pubblicitari concordati, senza che possa rilevare un eventuale ritorno pubblicitario inferiore alle aspettative dello sponsor;

La *Pt_1* ha unilateralmente interrotto i pagamenti dal mese di ottobre 2021 senza alcun preavviso, alcuna formale contestazione e alcuna risposta ai solleciti ricevuti, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Ne consegue che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla *Pt_1* deve essere rigettata, non risultando dimostrato alcun inadempimento della *Controparte_1* idoneo a giustificare la sospensione dei pagamenti da parte dello sponsor.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore nel giudizio di cognizione e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e consistenza delle prestazioni eseguite (Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 8181 del 14 marzo 2022).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 3091 del 7 febbraio 2025; Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 19944 del 12 luglio 2023; Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 127 del 4 gennaio 2022).

Nel caso di specie, la *Controparte_1* ha assolto all'onere probatorio che su di essa gravava, dimostrando:

L'esistenza del contratto di sponsorizzazione del 16 luglio 2021, prodotto in atti ed oggetto di riconoscimento da parte della *Pt_1* ;

L'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, mediante:

prova testimoniale resa dai testi *Tes_2* e *Tes_3*, che hanno confermato l'apposizione del marchio su abbigliamento, cartellonistica, materiale promozionale e l'annuncio del nome dello sponsor in tutte le partite;

produzione di abbondante documentazione fotografica (allegati 8 e 9) che dimostra l'effettiva presenza del marchio *Pt_1* su maglie, kit di riscaldamento, borse, cartelloni pubblicitari e materiale promozionale;

Il mancato pagamento di quattro mensilità (ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022) per un totale di euro 48.800,00, circostanza non contestata dalla *Pt_1*;

L'esistenza del credito per le mensilità insolute, derivante dall'art. 7 del contratto che prevede il pagamento di euro 122.000,00 in 10 rate mensili di euro 12.200,00 cadauna.

Nel corso dell'istruttoria, la *Pt_1* ha sollevato eccezione di incapacità a testimoniare:

del teste *Testimone_1*, in quanto figlio convivente del legale rappresentante e socio unico della società opponente, nonché già dipendente della stessa;

del teste *Testimone_3*, in quanto dirigente volontario della società opposta.

L'art. 246 c.p.c. dispone che "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza (Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 34554 del 29 dicembre 2025).

Nel caso di specie, il GOT, giudice delegato delle prove, con riserva di decisione al giudice titolare, ha disposto l'escussione dei testi nonostante l'eccezione sollevata. La DIST&LOG ha poi riproposto l'eccezione nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2 febbraio 2026.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che:

a) Quanto al teste *Testimone_1*: sussistono indubbiamente profili di interesse alla causa, essendo figlio del legale rappresentante e socio unico della società opponente, nonché già dipendente della stessa fino a circa due anni prima della deposizione. Tale rapporto di parentela e la pregressa relazione lavorativa configurano un interesse personale che avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 246 c.p.c.

b) Quanto al teste *Testimone_3*: il teste ha dichiarato di prestare la propria attività come dirigente volontario, senza percepire alcun compenso. Come chiarito dalle risultanze istruttorie, la qualifica di "dirigente" di una società sportiva dilettantistica, quando esercitata a titolo gratuito, non

comporta alcun interesse patrimoniale diretto nell'esito della controversia né implica un vincolo tale da legittimare la partecipazione al giudizio. Diversamente opinando, si finirebbe per escludere la prova testimoniale di chiunque svolga attività volontaria presso associazioni sportive, con evidente pregiudizio per l'accertamento dei fatti.

Tuttavia, anche a voler ritenere fondata l'eccezione di incapacità per entrambi i testi, ciò non inciderebbe sull'esito della controversia, posto che:

Le dichiarazioni del teste *Testimone_1* sono sfavorevoli alla *Pt_1* (hanno confermato inadempimenti che però, come sopra evidenziato, non sono qualificabili come tali o non sono rilevanti);

Le dichiarazioni del teste *Testimone_2* sulla cui capacità a testimoniare non è stata sollevata alcuna eccezione, confermano pienamente l'adempimento contrattuale della [...]

CP_1

La prova del credito è stata fornita non solo mediante prova testimoniale ma anche mediante la produzione del contratto scritto e della documentazione fotografica (allegati 8 e 9) che dimostrano inequivocabilmente l'apposizione del marchio *Pt_1* su abbigliamento, cartellonistica e materiale promozionale.

La *Pt_1* ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della *Controparte_1* chiedendo la condanna alla restituzione della somma di euro 36.600,00 (corrispondente alle mensilità di agosto, settembre e novembre già versate) e il risarcimento del danno quantificato in euro 25.000,00.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, avendo accertato che la *Controparte_1* ha regolarmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dello sponsee deve essere rigettata.

Conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda di restituzione delle somme già versate e la domanda di risarcimento del danno, non essendo stato dimostrato alcun inadempimento della *Controparte_1* idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.

Deve rilevarsi, inoltre, che la *Pt_1*, pur avendo sospeso unilateralmente i pagamenti dal mese di ottobre 2021, ha continuato a beneficiare della sponsorizzazione per l'intera stagione sportiva 2021/2022, come dimostrato dalla documentazione fotografica e dalle deposizioni testimoniali. Tale comportamento contraddittorio – sospendere i pagamenti pur continuando a godere della visibilità pubblicitaria – è manifestamente contrario ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

La *Controparte_1* ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dell'intero importo contrattuale pari a euro 91.500,00 (somma comprensiva delle quattro mensilità ingiuntamente di euro 48.800,00 più le restanti sei mensilità non ancora azionate).

Al riguardo, ritiene questo Giudice che la domanda riconvenzionale debba essere parzialmente accolta, limitatamente all'importo già azionato in sede monitoria pari a euro 48.800,00, corrispondente alle quattro mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.

Infatti, come emerge dal comunicato Facebook del 9 febbraio 2022, la *Controparte_1* ha dichiarato “definitivamente interrotto il rapporto con il main sponsor *Pt_1*”. Tale comunicato, sebbene non costituisca un atto formale di risoluzione contrattuale, manifesta inequivocabilmente la volontà della società sportiva di non proseguire il rapporto contrattuale a causa del perdurante inadempimento dello sponsor.

Conseguentemente, la *Controparte_1* ha diritto al pagamento delle mensilità maturate e non pagate fino al mese di gennaio 2022, mentre per le mensilità successive (da febbraio 2022 in poi) deve ritenersi che il rapporto contrattuale si sia di fatto interrotto per effetto del perdurante inadempimento dello sponsor e della manifestata volontà di interruzione del rapporto da parte dello sponsee.

La domanda di risarcimento del danno quantificato in euro 30.000,00 deve essere rigettata per le seguenti ragioni:

La *Controparte_1* non ha fornito prova specifica dei danni asseritamente subiti (azioni esecutive, ritardi nei pagamenti agli atleti, difficoltà economiche), limitandosi a generiche allegazioni;

Il danno derivante dal mancato pagamento delle rate contrattuali è già integralmente compensato dall'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, maggiorato degli interessi moratori;

Non è stata dimostrata la sussistenza di un danno ulteriore e diverso rispetto al mancato pagamento del corrispettivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della *Parte_1* risultata soccombente sia quanto all'opposizione (rigettata) sia quanto alle domande riconvenzionali dalla stessa proposte (rigettate).

Le domande riconvenzionali della *Controparte_1* sono state accolte solo parzialmente (limitatamente all'importo ingiunto, con rigetto della domanda di pagamento delle ulteriori sei mensilità e della domanda di risarcimento danni), ma ciò non giustifica una compensazione parziale delle spese, atteso che:

La conferma del decreto ingiuntivo costituisce l'oggetto principale della controversia e su tale domanda la *Controparte_1* è risultata integralmente vittoriosa;

La domanda di pagamento dell'intero importo contrattuale è stata respinta non per infondatezza della pretesa ma per effetto dell'interruzione del rapporto conseguente al perdurante inadempimento della *Pt_1* ;

La domanda di risarcimento danni, sebbene rigettata, costituiva una domanda accessoria e non determinante ai fini del valore della controversia.

Le spese del giudizio vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022 (parametri forensi vigenti), in complessivi euro 7.200,00 per compensi professionali (valore della controversia euro 91.500,00, scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (euro 1.080,00), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- Rigetta l'opposizione proposta dalla *Parte_1* onché le domande ulteriormente proposte;
- Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della *Controparte_1* e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 685/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che diventa definitivamente esecutivo;
- condanna *Parte_1* l pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 48.800,00 (quarantottomilaottocento/00), oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna *Parte_1* l pagamento in favore di *Controparte_1* delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.280,00 (ottomiladuecentoottanta/00), di cui euro 7.200,00 per compensi professionali ed euro 1.080,00 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 21.4.26

Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli